



Ordinamento giudiziario

LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - terza parte - Organizzazione degli uffici giudicanti di merito di Gianfranco Gilardi

di [Gianfranco Gilardi](#)

10 settembre 2021

LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – parte terza – Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

di Gianfranco Gilardi

Sommario: 1. Contenuto delle tabelle. Organizzazione degli uffici giudicanti di merito – 1.1. La composizione dell'ufficio, la ripartizione per settori e l'eventuale suddivisione in sezioni – 1.2. Le sezioni specializzate – 1.3. Direttive riguardanti le Corti di appello – 1.4. Gli incarichi direttivi e semidirettivi. Organizzazione del lavoro nelle sezioni – 1.5. Criteri di assegnazione dei magistrati – 1.6. Permanenza massima nei posti tabellari – 1.7. I criteri di assegnazione degli affari. – 1.8. Funzioni particolari – 2. Giudici onorari – 3. Supplenze, applicazioni e tabelle infradistrettuali.

1. Contenuto delle tabelle. Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

1.1. La composizione dell'ufficio, la ripartizione per settori e l'eventuale suddivisione in sezioni

Dalle tabelle deve risultare innanzi tutto la composizione dell'ufficio, la ripartizione dei magistrati tra il settore civile e quello penale (tenendo conto delle esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio e ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro), l'eventuale suddivisione in sezioni^[1], la costituzione di ognuna delle quali, fatta eccezione per la sezione g.i.p./g.u.p., richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati, escluso il presidente di sezione, ai sensi dell'art. 46, quinto comma ord. giud.^[2].

Per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente.

La determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna di esse deve avvenire sulla base di specifiche esigenze organizzative, tenendo conto degli altri strumenti previsti per far fronte alle esigenze di servizio e, specificamente, della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali^[3], di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza, e di quella di avvalersi dell'apporto collaborativo dei giudici onorari nei limiti e per le attività previste dagli articoli 179 e 180 della circolare.

La situazione concreta dei singoli uffici e le esigenze di funzionalità del servizio debbono presiedere alla ripartizione del lavoro tra le diverse sezioni, con possibilità di attribuire ad una stessa sezione affari sia civili sia penali solo qualora il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

All'interno delle sezioni i magistrati svolgeranno funzioni sia collegiali sia monocratiche, potendo essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche in ragione di concrete esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali; e ciò vale anche per i magistrati ordinari al termine del tirocinio.

Per le funzioni particolari di magistrato collaboratore nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace; referente informatico^[4] e magistrato di riferimento per l'informatica; referente per la formazione; componente della Struttura tecnica per l'organizzazione; componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione; di commissario agli usi civici cfr.,

infra, il par. 6.8.

1.2. Le sezioni specializzate

Oltre alla naturale ripartizione tra il settore penale e quello civile, nell'organizzazione degli uffici deve essere favorito l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. La costituzione, ove possibile, di sezioni specializzate, e l'accorpamento per materie omogenee (ovvero, comunque, di ruoli specializzati) sono considerati al riguardo i modelli organizzativi più idonei, secondo le indicazioni contenute negli *artt. 56 – 58* della circolare[\[5\]](#).

Regole specifiche sono poi dettate:

- per la sezione lavoro ed i magistrati che vi sono destinati (*artt. 61- 62*);
- per quelle addette alla materia della famiglia e dei diritti della persona (*art. 63*);
- per le sezioni specializzate in materia di impresa (*artt. 64 – 66*) istituite con il d.lgs. n. 168/2003 (così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. *d*, del d.l. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2012, n. 27) presso i Tribunali e le Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia; presso il Tribunale e della Corte di Appello (sezione distaccata) di Bolzano; presso il Tribunale e la Corte d'appello di Torino per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste;
- per le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in relazione alle materie di cui all'art. 3 del d.l. n. 13/2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 46/2017 e successive modifiche, operanti presso i Tribunali distrettuali (*artt. 67-69*);
- per la sezione g.i.p./g.u.p., da istituire in tutti i tribunali organizzati in opìù di due sezioni e che, nei casi in cui non sia diretta da un Presidente di sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi dell'art. 71 della circolare[\[6\]](#)(*artt. 70 – 74*);
- per la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali ex *artt. 309, 10, 312 bis e 324 c.p.p.*) (*artt. 75 -77*)[\[7\]](#);
- per la composizione ed il funzionamento del collegio di cui all'art. 1 legge cost. 1/1989 (c.d. "tribunale dei Ministri"), da prevedere nella proposta tabellare relativa al tribunale del

capoluogo di ogni distretto di Corte d'appello (*artt.78 -81*)[\[8\]](#).

1.3. Direttive riguardanti le Corti di appello

Anche alle Corti d'appello si applicano, in quanto compatibili, le regole organizzative dettate per i tribunali (tra cui, in particolare, quelle relative alla specializzazione), con specifiche previsioni volte a favorire la composizione specializzata per la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal c.p.p. nei procedimenti a carico di imputati minorenni, e per la sezione o i collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 89/ 2001 (equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo. *Amplius*, *artt. 82 – 83* della circolare).

1.4. Gli incarichi direttivi e semidirettivi. Organizzazione del lavoro nelle sezioni

Nel capo III della circolare, agli *artt. 84 – 108* è contenuta la disciplina concernente i compiti dei presidenti di Corte di Appello e dei presidenti di tribunale, ribadendosi tra l'altro la regola secondo cui nelle proposte tabellari dovrà essere predeterminata, con la specificazione dell'entità e dell'impegno relativi, l'attività giudiziaria ad essi riservata[\[9\]](#); la direzione della sezione e la presidenza dei collegi che il Presidente del tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, intenda riservare a se stesso; sempre nei tribunali organizzati in sezioni, le attività di direzione dell'ufficio ex art. 47 ord. giud. che il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e quelle, invece, per le quali ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di sezione con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi dell'articolo 98[\[10\]](#); la delega per le funzioni presidenziali in materia di famiglia garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore; la previsione secondo cui l'assegnazione di più presidenti di sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità delle materie trattate e quelle secondo cui l'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo allorché non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione; l'indicazione del lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere[\[11\]](#).

Nella circolare vengono espressamente richiamati i compiti che i presidenti di sezione di Tribunale, oltre al lavoro giudiziario nella misura indicata, sono tenuti ad esercitare ai sensi dell'art. 47-*quater* ord. giud., sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari;

distribuendo il lavoro tra i giudici e vigilando sulla loro attività; curando lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordinando le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collaborando con il Presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del documento organizzativo generale; verificando annualmente lo stato di realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle pendenze di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) con riferimento al ruolo di ciascun giudice. Nella proposta tabellare debbono essere altresì indicate le modalità organizzative con le quali i Presidenti di sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti e approntare i più opportuni rimedi, con la precisazione che tra i magistrati assegnati alla sezione deve essere realizzato, anche con modalità telematiche e con cadenza almeno bimestrale, un incontro di cui deve essere data tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio, al quale è inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali.

Con riguardo ai presidenti di sezione di Corte d'appello, ai quali si applicano in quanto compatibili le disposizioni dettate per i presidenti di tribunale, viene precisato che essi debbono provvedere – secondo le modalità indicate nel documento organizzativo generale – a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento, con la precisazione che nelle sezioni penali la selezione deve essere effettuata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'articolo 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'articolo 568, quinto comma, c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerali a norma dell'articolo 599 c.p.p.[\[12\]](#)

Negli *artt. 99 e 100* sono indicati i criteri per la designazione del magistrato destinato a sostituire il Presidente del tribunale in caso di mancanza o impedimento.

È infine da evidenziare che negli uffici di grandi dimensioni, i presidenti di tribunale e di corte di appello che non possano avvalersi dei presidenti di sezione, hanno la possibilità di farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione (cfr. gli *artt. 107 e 108* della circolare, ove si precisa tra l'altro che l'incarico di collaborazione può durare un anno, ed è rinnovabile una sola volta).

Richiamando considerazioni già svolte in altre occasioni[\[13\]](#), pare opportuno ribadire infatti che le funzioni direttive non potrebbero essere compiutamente ed efficacemente esercitate senza un metodo partecipativo ed al di fuori di una gestione collegiale, di cui è parte essenziale,

soprattutto negli uffici di maggiori dimensioni, un appropriato sistema di deleghe volto non solo ad agevolare e ad assicurare effettività allo svolgimento di quelle funzioni, ma insieme a coinvolgere in un'opera di diffusa responsabilizzazione i molteplici attori che, a vario titolo, concorrono all'amministrazione della giustizia. Il metodo partecipativo, la gestione collegiale e un appropriato sistema di deleghe che coinvolga anche i magistrati non investiti di funzioni semidirettive e che – sul versante delle figure amministrative – ha portato, in diversi uffici, alla creazione di interrelazioni concentriche tra la figura del dirigente e i direttori amministrativi, tra questi e i funzionari addetti ai diversi settori, tra i funzionari e i responsabili delle cancellerie, non solo hanno contribuito a creare una rete diffusa di responsabilizzazione, favorendo e incentivando una visione *unitaria* dei problemi dell'ufficio e dando maggior senso anche al lavoro individuale (una rete tanto più preziosa quanto più sono andate crescendo le difficoltà organizzative causate dalla scarsità delle risorse), ma hanno costituito una concreta palestra di esercitazione, che vale per tanti versi a sdrammatizzare la questione (tornata ad essere particolarmente accesa in questi tempi in cui è tornata a riproporsi con forza, ed anche a causa di gravi e note vicende, la necessità di contrastare la spinta al “carrierismo”^[14]) degli incarichi semidirettivi e della “tabellarizzazione” da alcuni auspicata. Tutto ciò giova, nel contempo, a costituire un importante strumento di formazione e un prezioso veicolo di informazione rispetto ai pareri che i consigli giudiziari sono chiamati a esprimere e alle scelte che il CSM è tenuto a effettuare all'atto del conferimento dei relativi incarichi; ed in un sistema in cui la formazione professionale è particolarmente curata e incentivata anche con riguardo alle funzioni direttive, e nel cui ambito i tramutamenti dei magistrati dall'uno all'altro ufficio si dimostrano idonei a funzionare essi stessi quale veicolo di scambio delle prassi organizzative (senza necessità di ricorrere alla nomina a dirigente di un magistrato proveniente da altro ufficio per assicurare tale finalità), potrebbe prendere consistenza la previsione secondo cui la nomina del dirigente ad un determinato ufficio venga effettuata attribuendo – pur restando nell'ambito di una procedura concorsuale – un peso particolare all'appartenenza del magistrato, in base ad un numero di anni da stabilire, a quell'ufficio, sul presupposto che ciò possa assicurare una migliore conoscenza dei problemi a questo relativi.

Tale criterio varrebbe a stemperare la spinta carrieristica, incentivando la dedizione al servizio per i magistrati che, all'interno di un determinato ufficio, si proponessero di presentare domanda alle funzioni di dirigente, (temporaneamente) diverse ma allineate *orizzontalmente* a quelle esercitate in precedenza. Quanto alla nomina dei semidirettivi, a parte l'opportunità di una riduzione del numero relativo, che appare esorbitante rispetto alle necessità organizzative ^[15], nel contesto più sopra descritto non sembrerebbe da escludere a priori e, comunque,

meriterebbe un approfondimento l'ipotesi di una "tabellarizzazione" secondo criteri di rotazione interna all'ufficio.

Alla giusta preoccupazione di innescare in questo modo il rischio di accentuazione di improprie gerarchie interne, accentuando i poteri del capo dell'ufficio, potrebbe essere data risposta rendendo più tempestivo e rigoroso il controllo tabellare da parte dei consigli giudiziari prima e del CSM dopo, prevedendo eventualmente una corsia prioritaria alla parte delle proposte tabellari dedicate alla designazione dei semidirettivi. Mantenendo invece, l'attuale sistema concorsuale di nomina, anche con riguardo agli incarichi semidirettivi dovrebbe essere attribuito un rilievo specifico all'appartenenza del magistrato all'ufficio ed alla conoscenza che dei relativi problemi egli abbia acquisito, tenuto conto di una determinata anzianità di permanenza nell'ufficio medesimo.

1.5. Criteri di assegnazione dei magistrati

I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di trasferimento d'ufficio di cui all' *art. 153* della circolare[\[16\]](#).

L'assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni e ai diversi settori del servizio[\[17\]](#), attualmente regolata dagli *artt. 109-145* della circolare della circolare che mirano a favorire "una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri la diffusione delle competenze", avviene sulla base di concorsi interni[\[18\]](#), i quali presuppongono la pubblicazione della vacanza del posto da ricoprire e la comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio legittimati a proporre domanda, ivi compresi quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso[\[19\]](#). Nel dare comunicazione dei posti da coprire – con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza ed indicando nel bando la data da cui si è determinata la vacanza – il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento mediante il sistema informatico anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi[\[20\]](#). Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

L'assegnazione alle diverse sezioni ed ai diversi settori del servizio, nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, avviene sulla base dei seguenti criteri.

Nel caso in cui vi siano più aspiranti, ai fini dell'assegnazione o del tramutamento si tiene conto dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, criterio che nell'assegnazione di posti diversi da quelli indicati negli *artt. 127, 128, 129 e 130* della circolare (funzioni di Gip/Gup; posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, esecuzioni, fallimento e immigrazione; sezioni specializzate in materia d'impresa; sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea), si applica soltanto in mancanza di aspiranti con un'anzianità di ruolo di otto anni superiore agli altri; diversamente, prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo [\[21\]](#).

Per l'assegnazione dei posti indicati negli *artt. 127, 128, 129 e 130*, a parità di requisiti attitudinali ivi indicati prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo.

Nella valutazione delle attitudini viene attribuito particolare rilievo alle specifiche competenze e materie trattate dal magistrato e qualificanti in relazione al posto messo a concorso; e sono preferiti i magistrati che abbiano maturato esperienze nella giurisdizione relative ad aree o materie uguali od omogenee al posto da ricoprire. Viene attribuita prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale [\[22\]](#).

Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti da un ufficio di Procura, si applica la disposizione di cui all'articolo 13, quarto comma, del d.lgs. n. 160/2006, n. 160 [\[23\]](#). La successiva attribuzione di funzioni penali non è ammessa prima del decorso di cinque anni.

L'assegnazione dei magistrati deve essere effettuata avendo riguardo altresì alle incompatibilità disciplinate dagli articoli 18 e 19 del r.d. n. 12/1941, n. 12 e casi analoghi di cui alla Circolare P.12940 del 25 maggio 2007, e precisando, conseguentemente, i settori ai quali è necessario non destinarli.

La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere adeguatamente motivata, anche con attribuzione di specifici punteggi con riguardo ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo

rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti. Essa deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione ad ogni aspirante, e va comunicata per iscritto a tutti coloro che hanno presentato domanda.

Criteri specifici valgono poi per l'assegnazione dei magistrati di nuova destinazione (*artt. 137-138*); per la riassegnazione al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie dopo un precedente collocamento fuori ruolo (*art. 139* della circolare, ove è previsto che il magistrato sia assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, se vacante^[24]); per l'assegnazione di presidenti di sezione (*art. 141*) e per quella dei magistrati all'atto del conferimento delle funzioni giurisdizionali (*artt. 142-145*), che le circolari circondano di particolari cautele al fine di individuarle – insieme alle sedi di destinazione – già durante lo svolgimento del tirocinio^[25].

Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni ad esse equiparate ai sensi dell'*art. 114*, secondo comma della circolare.

La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere adeguatamente motivata, anche con attribuzione di specifici punteggi relativamente ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti. Essa deve contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione ad ogni aspirante, e va comunicata per iscritto a tutti coloro che hanno presentato domanda.

In base all'*art. 122* della circolare, è possibile lo scambio di posti quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

La situazione dei magistrati donna in gravidanza e quella dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente costituiscono oggetto di specifiche previsioni dirette a rendere compatibili le necessità organizzative con le esigenze familiari e i doveri di assistenza verso la prole (cfr., *infra*, il *par. 10* e gli *artt. 256-270* della circolare sul *benessere organizzativo*, la *tutela della genitorialità* e *quella della salute*, in cui sono contemplate anche la situazione dei magistrati aventi documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, e quella dei magistrati che siano genitori di prole con

situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992).

1.6. . Permanenza massima nei posti tabellari

Salvo che non si vertesse in presenza di funzioni specializzate per legge, come ad esempio quelle relative ai posti specializzati di giudice del lavoro, in base alle direttive impartite dal Csm già da diversi anni la permanenza del magistrato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori ai dieci anni) era ammessa soltanto nell'ipotesi in cui il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio potesse provocare disservizi significativi, mentre era da escludere in ogni caso quando si trattasse delle sezioni fallimentari, di quelle che si occupavano della materia societaria e delle sezioni distaccate.

La temporaneità nell'esercizio delle funzioni è stata poi espressamente introdotta dalla riforma dell'ordinamento giudiziario (*supra*, par. 4) che, generalizzando la previsione della durata massima già prevista per il g.i.p./g.u.p. dalla legge, e che il Csm aveva anticipato in via più generale con le circolari sulle tabelle "ha ritenuto opportuno proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie".

La permanenza massima del magistrato nel medesimo incarico è ora disciplinata dal regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura in data il 13 marzo 2008 e succ. mod., regolamento emanato sulla base della delega legislativa ed al quale fa esplicito riferimento l'*art. 146* dell'attuale circolare sulle tabelle.

Il limite di permanenza massima non trova applicazione nei confronti:

- dei magistrati che svolgono funzioni di legittimità sia in Corte di cassazione sia nella Procura Generale presso la Corte di cassazione, trattandosi di Uffici in cui non si esercitano funzioni di primo e secondo grado, le uniche esplicitamente indicate dalla legge;
- dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, trattandosi di articolazione interna alla Suprema Corte con funzioni di supporto rispetto all'attività svolta dai giudici di legittimità, a cui la disciplina dei termini massimi di permanenza non si applica per esplicito dettato normativo;
- dei magistrati facenti parte della Direzione Nazionale Antimafia, le cui funzioni (qualificate nella precedente versione dell'*art.11*, 4° co. d. lgs. 160 del 2006 come requirenti di secondo grado), nel nuovo testo dell'*art. 10*, 13° co. del d. lgs. medesimo, come sostituito dall'*art. 2*, 4° co.

della legge 111/2007 vengono individuate come direttive requirenti di coordinamento, così distinguendosi dalle funzioni requirenti e giudicanti di primo e secondo grado, le uniche soggette ai limiti di permanenza massima;

- dei magistrati distrettuali requirenti e giudicanti, relativamente ai quali non è configurabile una posizione tabellare.

Sono inoltre esclusi:

- i magistrati addetti agli uffici requirenti di secondo grado, posto che l'art. 19 della legge 111/2007 menziona i termini massimi di permanenza soltanto in relazione ai gruppi di lavoro, struttura organizzativa che non si attaglia alle Procure Generali;

- i giudici presso il tribunale ordinario composto da un'unica sezione, fatta eccezione per le posizioni tabellari – cui si applica il termine di permanenza massimo – di giudice fallimentare, giudice addetto alle esecuzioni civili, g.i.p./g.u.p., g.i.p. in via esclusiva, g.u.p. in via esclusiva;

- il giudice del lavoro di pianta organica;

- il giudice presso il tribunale per i minorenni, fatta eccezione per chi svolga funzioni esclusive di g.i.p./g.u.p.;

- il giudice presso l'ufficio di sorveglianza;

- il sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;

- il giudice presso la corte d'appello composta da un'unica sezione.

Il termine di permanenza massima è fissato, in via generale, in dieci anni.

Gli *artt. 150-152* della circolare contengono le disposizioni volte ad assicurare la permanenza massima nel medesimo incarico.

La proroga di cui all'art. 19 d.lg. n. 160/2006 per la trattazione degli affari pendenti è disposta dal Csm su richiesta adeguatamente motivata e documentata del dirigente dell'Ufficio, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza.

Determinano l'efficacia sospensiva dei termini di permanenza massima nella stessa posizione tabellare: il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi; il periodo di astensione facoltativa per maternità qualora, anche se intervallato da ferie e/o malattie, unito al periodo di astensione obbligatoria, determini una

assenza continuativa dal lavoro per maternità nel complesso superiore ai tre mesi; i periodi superiori a tre mesi trascorsi in congedo straordinario, in supplenza e in applicazione a tempo pieno; tutte le altre ipotesi in cui, per effetto di provvedimenti di esonero totale dal lavoro deliberati dal CSM e/o oggetto di specifica previsione di Legge, il magistrato risulti effettivamente assente dall'ufficio per un periodo continuativo superiore a mesi sei. La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due.

Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

1.7. I criteri di assegnazione degli affari

I principi di buona amministrazione, e la garanzia del giudice naturale, potrebbero essere elusi in mancanza non solo di regole generali dirette ad assicurare la trasparenza e l'obiettività delle procedure nell'assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni o ai diversi settori del servizio, ma anche di regole volte a sottrarre alla discrezionalità dei dirigenti l'assegnazione degli affari alle diverse articolazioni interne degli uffici ed ai singoli magistrati. Ed è per questo che il Csm, fin dalla circolare n. 5520/1977 (*supra*, par. 3) e con direttive sempre più precise (cfr., attualmente, gli *artt.157-174* della circolare per il triennio.....), ha prescritto che gli affari debbono essere assegnati alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, monocratici ovvero componenti i collegi (ivi compresi i presidenti degli uffici ed i presidenti delle sezioni) in base a criteri oggettivi e predeterminati, e che qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni (ovvero, nel caso di sezione unica, a più giudici) debbono essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni ed i diversi magistrati[26].

Tra i magistrati, com'è naturale, possono esservi diversi livelli di capacità ed un diverso grado di preparazione; ma a tali esigenze occorre far fronte non con la discrezionalità del "capo", quanto invece con strumenti diretti a garantire la professionalità, la formazione, la specializzazione, la corretta applicazione dei criteri di accesso alle sezioni ed ai diversi settori del servizio. La garanzia del giudice naturale non consiste per l'utente nel fatto che la sua causa sia trattata dal giudice più bravo in assoluto, ma nel fatto che, qualunque sia il giudice che la sorte gli riserva, egli potrà comunque contare su un giudice professionalmente adeguato[27].

Peraltro i criteri di assegnazione degli affari, in caso di comprovate esigenze di servizio, possono essere derogati con provvedimenti adeguatamente e specificamente motivati.

Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro -in base alla procedura, nei limiti ed alle condizioni di cui agli *artt. 167-170* della circolare – vanno indicate le ragioni di servizio che li giustificano[28], in base a criteri a loro volta oggettivi e predeterminati che dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività processuale già svolta.

La scelta della distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea competenza, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (ad esempio, cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, al fine di evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte.

Criteri specifici sono previsti per ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio g.i.p./g.u.p., negli uffici minorili e nei Tribunali ed uffici di sorveglianza (*artt. 164-166*) sempre tuttavia con la salvaguardia dei principi di obiettività e predeterminazione i quali implicano altresì (*artt. 190-202*) che siano preventivamente individuate le regole in base alle quali provvedere alla sostituzione dei magistrati assenti, impediti, astenuti o ricusati, alla formazione dei calendari e dei ruoli delle udienze, sia monocratiche sia collegiali[29], ed alla composizione dei collegi[30]: calendari e udienze che nel settore penale debbono essere predisposti anche in base ad opportuni criteri di raccordo tra le Procure, gli Uffici g.i.p., i Tribunali, il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati, al fine di garantire le esigenze di continuità ed il miglior utilizzo delle risorse della procura come indicato nell'art. art. 192 della circolare.

Regole particolari, nell'ambito di tali disposizioni, sono dettate con riguardo alla precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie, e con riguardo ai collegi bis per le Corti di assise e per le Corti di assise d'appello.

È infine previsto che di uno stesso collegio non possa far parte più di un magistrato applicato ai sensi dell'articolo 110, quinto comma, del r. d. n. 12/1941, salvo che si tratti di applicazioni disposte ai sensi degli articoli 17 e 18 della circolare consiliare del 20 giugno 2018 dettata in materia; che di uno stesso collegio non possa far parte più di un magistrato supplente ai sensi dell'articolo 97, quarto comma r. d. citato, mentre vi possono far parte un magistrato applicato e uno supplente; che di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato e uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente e uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

In base all'art. 268 della circolare non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione[31].

Specifiche disposizioni (artt. 171-174 della circolare) attengono poi ai provvedimenti da adottare al fine di prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti all'ufficio.

1.8. Funzioni particolari

Negli artt. 203- 219 sono dettate disposizioni specifiche con riguardo ai criteri di scelta del *magistrato collaboratore nel coordinamento dell'ufficio del giudice di pace*; dei *referenti informatici* e dei *magistrati di riferimento per l'informatica*, con la specificazione della loro posizione tabellare all'interno dell'ufficio[32]; del *referente per la formazione*, con la specificazione della sua posizione tabellare all'interno dell'ufficio[33]; del *componente della Struttura tecnica per l'organizzazione*[34] (Sto); di componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione[35]; di commissari agli usi civici [36].

2. Giudici onorari

Nel Capo VII della circolare sono contenute le disposizioni relative ai giudici onorari che tengono conto degli sviluppi normativi in materia e che, probabilmente, dovranno subire ulteriori modificazioni quando il quadro relativo alla magistratura onoraria sarà finalmente definito con un progetto chiaro, preciso e coerente da parte del legislatore.

Gli artt. 176 e 177 disciplinano la destinazione nell'ufficio per il processo, costituito ai sensi dell'articolo 10 della circolare, dei giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del d. lgs.n. 116/2017 nonché – per quelli in servizio presso il tribunale già in data anteriore – l'assegnazione di procedimenti[37] e la possibilità di integrare i collegi, nei limiti consentiti dagli articoli 11, 12 e 30 del medesimo d.lgs. n. 116/2017[38].

Per quanto concerne l'attività giurisdizionale dei giudici onorari di pace nominati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, l'assegnazione di procedimenti civili e penali e la destinazione nei collegi civili e penali può svolgersi soltanto se ricorrono i presupposti indicati nell'art. 179 della circolare, attuativo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo citato, che consente tra l'altro – a determinate condizioni – la possibilità per i giudici onorari di essere nominati nei collegi come relatori dei procedimenti ed estensori dei relativi provvedimenti.

relativo organico e dalla assenza o impedimento di magistrati ad esso appartenenti, sempre che le esigenze di quest'ultimo ufficio siano imprescindibili e prevalenti. I provvedimenti di supplenza ed applicazione possono essere adottati solo nel rispetto di specifici presupposti ed in base a regole procedurali che il Csm ha disciplinato analiticamente nelle proprie circolari, e vanno sottoposti a controllo dello stesso Consiglio.

Sono possibili anche applicazioni di magistrati di un distretto ad uffici di un distretto diversi (c.d. applicazioni *extradistrettuali*) alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 110 ord. giud. e succ. modificazioni.

La materia è stata negli ultimi anni disciplinata dal CSM con una prima circolare in tema di “*applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali*” che ha inserito organicamente i diversi istituti in un apposito ed autonomo corpus regolamentare (circolare n. P. 19197/2011 del 27 luglio 2011 e succ.mod. di cui alla circolare n. P. 8377/2013 del 19 aprile 2013, mediante la quale è stato introdotto anche l'istituto dell'“assegnazione interna” (capo III, art. 17) e, quindi, con successiva circolare deliberata il 20 giugno 2018[\[41\]](#).

Nei tratti principali la disciplina della *supplenza*, la cui durata deve sempre avvenire per un periodo e/o in relazione ad attività determinate, e non può superare in alcun caso i sei mesi, è la seguente:

- possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti solo i magistrati professionali, con l'osservanza dei requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche penali e di g.i.p./g.u.p., e quelli con qualifica inferiore alla prima valutazione solo nell'ipotesi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, mentre l'utilizzazione dei giudici onorari di pace in supplenza dei giudici professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dall'*art. 181* della circolare:
- le proposte tabellari, anche infradistrettuali, devono indicare specificamente, in forma nominativa o con altri criteri oggettivi, i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato;
- il magistrato destinato in supplenza è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella ed i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.
- alla mancanza ed all'impedimento temporaneo deve porsi rimedio tramite la supplenza interna (provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati professionali ovvero mediante

magistrati onorari compatibilmente con i limiti di legge previsti per il loro utilizzo), mentre alla supplenza infradistrettuale è possibile fare ricorso solo nel caso in cui la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni.

La supplenza di durata superiore a sessanta giorni deve essere disposta solo qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta, mentre la supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna;

- la supplenza disposta in base alle previsioni tabellari ovvero a norme di legge determina il subentro "ope legis" del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito, mentre negli altri casi è disposta con provvedimento specifico e motivato e comporta l'adozione del procedimento di variazione tabellare soltanto nel caso di durata superiore a sessanta giorni (anche per effetto di più provvedimenti successivi di supplenza) ovvero nel caso in cui, in concomitanza con l'attuazione della supplenza o anche per effetto di essa, si renda opportuna l'adozione di modifica delle tabelle o dei turni di servizio;

- il potere di disporre la supplenza interna spetta al dirigente dell'ufficio, e quello di disporre la supplenza infradistrettuale dal Presidente della Corte d'appello per gli uffici giudicanti e dal Procuratore generale per gli uffici requirenti;

- nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure "part time", i compiti connessi al proprio ufficio;

- l'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente. Peraltro, ove non esistano specifiche e motivate ragioni di urgenza, tutti i magistrati dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventualmente i titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione, ed il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente, non impongano una differente soluzione;

- il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere trasmesso per il previsto parere al Consiglio giudiziario e quindi insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati interessati al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Non debbono essere trasmessi i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari, nei confronti dei quali non siano state proposte osservazioni, e quelli non meramente

esecutivi se di durata fino a sessanta giorni nel caso in cui non vi siano state osservazioni e il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.

Regole specifiche sono dettate con riguardo alle *supplenze infradistrettuali* (titolo IV, capo II della circolare)[\[42\]](#) le quali consentono di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato appartenente ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale e quivi indicato in modo da assicurare la sostituzione con criteri di automatismo, alle *supplenze dei titolari di funzioni direttive e semidirettive* (artt. 37-39), a quella esterna per la Corte d'appello (art. 42) ed a quelle dei componenti privati di organi giudiziari specializzati (art. 43).

Per quanto concerne, poi, l'*applicazione*, la quale comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito e che, se disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare, si osserva che:

- salvo quanto precisato negli artt. 107 e 108, possono essere destinati in applicazione infradistrettuale tutti i magistrati in servizio[\[43\]](#);
- l'applicazione può essere infradistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia parte o no di un ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.

L'applicazione infradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione interna o l'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalla tabelle infradistrettuali o mediante l'assegnazione di un magistrato distrettuale, e quella extradistrettuale solo quando si accerti l'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio con i magistrati che già operano nel medesimo distretto della Corte d'appello;

- l'applicazione implica, di regola, una variazione tabellare e, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio, nonché, eventualmente, anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di provenienza.

Essa non può superare la durata di un anno, e per necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno;

- il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di *applicazione endodistrettuale* è regolato dagli artt. 97 e segg. della circolare;

- *l'applicazione extradistrettuale* può essere disposta, indipendentemente dall'integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio dell'ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione di un magistrato distrettuale o l'applicazione infradistrettuale.

L'istituto è regolato dagli *artt. 109 e segg.* della circolare, dove è tra l'altro previsto che l'applicazione extradistrettuale non può avere durata superiore ad un anno (con possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un altro anno nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato[44]) e che è disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, su richiesta motivata del Ministero della Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio Giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

Cfr., *amplius*, gli *artt. 131 e 132* per le applicazioni in esito a trasferimento ad altro distretto, e per la definizione di uno o più processi già incardinati; gli *artt. 133 – 160* per i magistrati distrettuali; gli *art. 149 e segg.* per l'applicazione dei magistrati requirenti ai fini della trattazione di procedimenti riguardanti delitti di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo e in materia di misure di prevenzione; gli *artt. 161-166* per le applicazioni presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea; gli *artt. 167-172* per le disposizioni speciali relative alle Corti d'assise; agli Uffici di sorveglianza; agli uffici minorili; ai magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro; per gli uffici in cui è stata disposta l'avocazione a causa del mancato esercizio dell'azione penale; per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Delle misure destinate ad assicurare la funzionalità del servizio giudiziario fanno parte anche le previsioni relative ai magistrati distrettuali, istituiti con gli *artt. 4 – 8* della legge n. 48/2001 ("Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura"), al fine di far fronte alle assenze dei magistrati dal servizio che fisiologicamente si verificano per cause diverse e che provocano significativi disfunzioni nella gestione dei ruoli dei procedimenti[45], e che compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti [46].

[1] L'indicazione dell'organico sezionale deve ricomprendere anche i posti non coperti,

[2] Nei casi in cui vi siano esigenze di riconversione, il magistrato assegnato a una sezione civile o penale può essere a sua domanda coassegnato parzialmente ad altra sezione o a diverso settore per finalità formative. La coassegnazione non dà diritto ad esonero, salvo che in caso di coassegnazione a diverso settore; in quest'ultimo caso, il magistrato ha diritto a un esonero del 20% dell'attività relativa al settore di provenienza, per un tempo non superiore ai tre mesi antecedenti alla data di presa di possesso.

Nella composizione della sezione sono indicati anche i giudici onorari assegnati alla sezione stessa nonché i componenti privati.

[3] Cfr. *infra*, par. 8

[4] I referenti informatici, la cui nomina trae origine dal d. lg. 39/1993 (che prevedeva l'individuazione di un responsabile per i servizi informativi automatizzati per ogni amministrazione e prescriveva anche l'individuazione di dirigenti amministrativi che coordinassero i sistemi informativi sotto la direzione del primo) e dal d.p.r. 748/1994 n. 748 sulla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia, vennero designati per la prima volta con circolare del 2 febbraio 1995 che dispose l'inserimento delle relative figure nelle tabelle di composizione degli uffici. Con circolare del 10 novembre 1995 furono definite più analiticamente le competenze dei magistrati referenti per l'informatica ai quali furono quindi trasferite, mediante circolare del 17 luglio 1997, le competenze già attribuite agli U.D.A.

Con risoluzione del 7 giugno 2000 il ruolo dei referenti per l'informatica è stato ridefinito, valorizzandone, tra l'altro, le funzioni di formazione e aggiornamento, di cura e impulso dei progetti e dell'attività di informatizzazione, nonché di vigilanza della situazione logistica degli uffici giudiziari in funzione dell'efficienza dei sistemi informatici. Con delibera del 3 luglio 2003 il Csm si è proposto di aggiornare i compiti e le prospettive del referente informatico le cui funzioni, per la verità, non sono state valorizzate come sarebbe stato necessario.

[5] Nei tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 57, comma 2 della circolare volto a garantire comunque la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato.

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo

ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l'analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

[6] Alle sezioni Gip/Gup dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, è assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e ai flussi degli affari, e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e a un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale. Tale percentuale – al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 51, 3 – bis c.p.p – è maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia; ed ai magistrati destinati alla sezione GIP/GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione. La sezione del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare. Il divieto non opera per i tribunali per i minorenni (*amplius*, art. 74 della circolare).

[7] Ove è previsto tra l'altro che i criteri organizzativi della sezione debbono mirare a permettere la formazione di più collegi, facendo in modo che siano chiamati a farne parte tutti i magistrati assegnati alla sezione stessa, al fine di evitare possibili situazioni di incompatibilità e di assicurare comunque – ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentano l'istituzione di una sezione autonoma – criteri di rotazione, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

[8] Al sorteggio per la costituzione del collegio partecipano tutti i magistrati in servizio nel distretto, compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza, che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

[9] L'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario è commisurata all'impegno richiesto per i compiti di direzione dell'ufficio, anche in considerazione del numero dei magistrati dell'ufficio e della presenza di presidenti di sezione e dei compiti ad essi assegnati. In ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni (cfr. art. 85, quarto comma della circolare) l'esonero dal lavoro giudiziario non può essere superiore al 90%, e negli altri uffici al 70%, del lavoro dei magistrati dell'ufficio.

Per quanto concerne il Presidente della sezione ed il Presidente aggiunto della sezione Gip cfr. l'art. 102 della circolare.

[10] Si tratta di incarichi consistenti nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee; nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale; in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa sia ritenuta opportuna.

[11] L'esonero dal lavoro non può superare il 50% degli affari assegnati ai magistrati della sezione quando quest'ultima abbia un solo presidente, ed al 25% in caso di assegnazione ad essa di più presidenti.

[12] I risultati di tale attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

[13] Cfr. *Magistrati e "carriera": ritrovare l'orgoglio delle funzioni "ordinarie"*, richiamato in nota 9; Carlo Verardi e *l'attualità del suo esempio*, in *Speciali di Questione Giustizia*, ottobre 2019, <http://questionegiustizia.it/articolo/carlo-maria-verardi-e-l-attualita-del-suo-esempio>.

[14] Rinvio per richiami al mio *La crisi dell'associazionismo giudiziario e la necessità di risalire la china*, in *Questione Giustizia*, 3 ottobre 2019 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-crisi-dell-associazionismo-giudiziario-e-la-necessita-di-risalire-la-china>

[15] Tenendo conto altresì, come ricordato, della possibilità, almeno per gli uffici di più grandi dimensioni, di organizzare le sezioni secondo aree tematiche più ampie e quella di avvalersi della figura dei magistrati collaboratori.

[16] Il magistrato trasferito ad altro ufficio o ad altra posizione tabellare o collocato fuori ruolo trasmette al presidente di sezione o, laddove non previsto in organico, al dirigente dell'ufficio, sintetica relazione sullo stato del ruolo, evidenziando eventuali urgenze e le controversie di maggiori complessità. Tale relazione deve essere poi trasmessa, a cura del dirigente dell'ufficio, al magistrato che sia subentrato, in tutto o in parte, nel ruolo del magistrato trasferito. Il mancato adempimento da parte del magistrato al dovere in esame è preso in considerazione in sede di valutazione di professionalità e negli ulteriori pareri attitudinali demandati al Consiglio

Giudiziario.

[17] Anche quando si tratta dell'istituzione di nuove sezioni, di accorpamento o soppressione di sezioni o collegi, che i dirigenti dell'ufficio possono proporre per esigenze di servizio, così come – a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore – può essere disposta la sospensione dell'attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi (*amplius*, **art. 134-136 della circolare**).

[18] I concorsi ordinari sono svolti almeno due volte l'anno e in modo da assicurare il coordinamento con le pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario deliberati dal Csm e in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi degli articoli 148, 149 e 150 della circolare.

[19] Il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso della posizione tabellare cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate e motivate esigenze di servizio e salva l'ipotesi in cui la stessa sia stata ritardata per effetto del posticipato possesso disposto ai sensi dell'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio, l'assegnazione ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso. Il termine, annuale o biennale, deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decida di provvedere alla sua copertura.

Non è legittimato a partecipare al bando di concorso dell'ufficio di appartenenza chi si trova in applicazione extradistrettuale con durata residua pari o superiore a quattro mesi calcolata alla data di scadenza del bando.

[20] Nel caso di presentazione di domande per più posti, deve essere indicato, a pena d'inammissibilità, l'ordine di preferenza. Non è ammessa la revoca della domanda dopo l'assegnazione di uno dei posti richiesti.

[21] Per anzianità di ruolo s'intende quella determinata dal decreto ministeriale di nomina e, all'interno del medesimo decreto ministeriale di nomina, dalla collocazione nella relativa graduatoria di concorso. Per ulteriori specificazioni, cfr. l'**art. 125**, quarto comma della circolare

[22] Nella valutazione delle attitudini non si tiene conto dell'esperienza maturata a seguito della destinazione in assegnazione interna ai sensi dell'**art. 138**, comma 2 della circolare.

[23] In base al quale il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

[24] Tale disposizione si applica, se richiesto dall'interessato, anche nel caso di cessazione da un incarico direttivo o semidirettivo e di riassegnazione all'ufficio occupato prima del conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo, come pure nel caso di cessazione da un incarico semidirettivo e di permanenza nel medesimo ufficio ove il magistrato svolgeva detto incarico, fermo il termine decennale di cui al Regolamento approvato in data 13 marzo 2008 e successive modifiche.

[25] Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio, i dirigenti degli uffici interessati individuano i posti da riservare loro, tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio e professionali degli assegnatari, comunicando gli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire. I posti così individuati sono immediatamente assegnati consentendo ai magistrati ordinari in tirocinio destinati all'ufficio la scelta, in ordine di ruolo. Le proposte di variazione tabellare, la cui efficacia resta differita alla data in cui gli stessi, completato il periodo di tirocinio, prenderanno possesso dell'ufficio assegnatogli, sono senza indugio comunicate, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario

competente e ai magistrati interessati. Esse sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate (con provvedimento da comunicare tempestivamente al Consiglio giudiziario e al Consiglio Superiore della Magistratura, che può annullarlo ove non lo ritenga giustificato) se non per gravi motivi di servizio dell'ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili.

La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

I magistrati ordinari all'esito del tirocinio non possono esser destinati alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, salvo che non ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, da rappresentare al Consiglio Superiore della Magistratura con richiesta motivata subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare ai magistrati ordinari in tirocinio. La deroga non è possibile ove nell'ufficio vi siano magistrati che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

[26] L'assegnazione alle sezioni viene fatta dal magistrato dirigente dell'ufficio; all'interno delle sezioni, dai rispettivi presidenti di sezioni ovvero al magistrato che la dirige ai sensi dell'articolo 47 quater r. d. n. 12/1941.

In caso di ricorso a strumenti informatici automatizzati di assegnazione degli affari, il dirigente vigila sul rispetto dei criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare, nonché sull'equa e funzionale distribuzione del carico di lavoro, tenuto conto della quantità e della qualità degli affari assegnati.

[27] Il presidente del collegio tiene conto della specifica condizione soggettiva del magistrato e non assegna la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Trova inoltre applicazione l'articolo 268 della circolare sul divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale.

[28] Ragioni tra le quali rientra anche l'esigenza di definire i procedimenti che abbiano superato i termini di cui all'articolo 2, comma 2 bis, legge n.89/2001 (cd. legge Pinto), nonché i procedimenti di cui all'articolo 19, d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (in tema di riconoscimento della protezione internazionale),

[29] Nella circolare si precisa che in ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti, sia in primo sia in secondo grado, debbono contenere l'indicazione di almeno sei giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata.

[30] L'autonomia nell'organizzazione e nella gestione delle udienze riconosciuta al giudice civile dagli articoli 175 e 168 bis, quinto comma c.p.c. e dagli articoli 81 e 81 bis disp. att. c.p.c. non esclude che il magistrato sia tenuto a celebrare le udienze individuate nel progetto tabellare, salve motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al capo dell'ufficio.

[31] L'ingiustificata violazione di tale divieto è valutata ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

[32] La proposta tabellare deve indicare la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e dei magistrati di riferimento per l'innovazione (RID e MAGRIF).

[33] Nella proposta tabellare deve essere precisato se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta. Il referente per la formazione usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che tiene conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro. L'esonero non è rinunciabile, e l'incarico è incompatibile con quello di referente informatico.

[34] La proposta tabellare deve indicare le funzioni giudiziarie che essi svolgono, la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 25%.

L'esonero non è rinunciabile, e l'incarico è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione e di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

[35] L'incarico di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione è incompatibile con quello di referente informatico, di referente per la formazione, di componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e di componente della struttura tecnica per l'organizzazione. Il magistrato che venga eletto componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione direttivo deve rinunciare, entro la prima seduta, agli incarichi non cumulabili (tra cui rientrano quelli di collaborazione ex articolo 28 del R.A.C. del Consiglio Superiore della Magistratura) di cui sia titolare, operando in mancanza la decadenza automatica dagli incarichi diversi da quello di componente del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione; e non può concorrere per il conferimento di uno degli incarichi non cumulabili per tutto il periodo di durata della

consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.

[37] Non possono essere comunque assegnati ai giudici onorari di pace:

- per il settore civile: a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; b) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; c) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; d) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; e) i procedimenti in materia di famiglia; f) i procedimenti in materia di protezione internazionale;

- per il settore penale:

a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; b) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; c) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; d) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

[38] Relativamente ai collegi civili, i giudici onorari di pace possono essere inseriti – ma non come relatori o estensori di provvedimenti – nei collegi concernenti le materie di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 116/2017 e la materia della famiglia, ivi compresi i collegi per i procedimenti di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile ed all'articolo 9 della legge n. 898/1970, mentre ne è preclusa la possibilità di destinazione ai collegi relativi alla materia fallimentare ed alle sezioni specializzate, ivi compresa la protezione internazionale

Per quanto concerne i collegi penali, i giudici onorari di pace non possono essere inseriti nei collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.

[39] Nel settore civile e del lavoro il giudice professionale può delegare ai giudici onorari, concordando ove possibile le direttive cui essi dovranno attenersi, le attività istruttorie indicate all'articolo 10, comma 11, del d.lgs. n. 116/2017, la pronuncia di provvedimenti definitivi nei casi indicati dall'articolo 10, comma 12, del medesimo d.lgs., con la precisazione che può trattarsi anche di cause di lavoro aventi ad oggetto il mero pagamento di somme di danaro, purché non connesse a domande di natura costitutiva ed a cause in materia di licenziamento.

[40] Ove è previsto che, in ogni caso, i giudici onorari di pace non possono essere destinati in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.

[41] Le tabelle infradistrettuali sono state introdotte dalla legge 4 maggio 1988, n. 133 (recante tra l'altro "incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate"), che ha modificato l'art. 7 *bis* ord. giud. al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari requirenti e giudicanti. Esse consentono l'assegnazione congiunta di magistrati a due o più uffici nonché la supplenza di magistrati appartenenti ad uffici tra loro accorpati, allo scopo di assicurare maggiore possibilità di funzionamento soprattutto agli uffici di più piccole dimensioni. In base alla tabella infradistrettuale il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico egli fa parte. Gli uffici giudiziari rientranti nella medesima tabella infradistrettuali sono stati individuati dal Csm con delibera dell'8 luglio 1998 sulla base dei criteri determinati dalla legge (l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti; le tabelle infradistrettuali debbono essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti; nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati; si deve tener conto altresì delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario).

Le tabelle infradistrettuali, introdotte con la finalità di sopperire almeno in parte ai problemi di funzionalità degli Uffici giudiziari, risentono non solo dei limiti conseguenti all'impossibilità di sopperire con rimedi apparenti alla necessità di interventi strutturali e coerenti sul piano delle risorse, ma anche dello spirito burocratico che ne caratterizza – a livello della stessa normazione regolamentare da parte del CSM – la concreta attuazione, stentando a crescere una visione capace di assumerle come fattore stabile e permanente di un'organizzazione, in cui la logica della mera comparazione numerica degli affari, della quantità delle pendenze, dell'entità delle coperture e scoperture degli organici, pur rilevante e significativa, ceda il passo a valutazioni più approfondite idonee a giustificare le scelte *con riguardo agli effetti complessivamente determinati in ordine al funzionamento della giustizia nell'intero distretto*.

Verso tale visione dovrebbero spingere, tra l'altro, non solo il *processo telematico*, che in alcune sedi giudiziarie ha dato origine anche alla formazione di protocolli distrettuali e che, in realtà, postula esigenze di uniformità sull'intero territorio nazionale, ma anche le conferenze

distrettuali sui criteri di priorità nella trattazione degli affari penali, di cui alla delibere del CSM richiamate infra, al par. 11 e, segnatamente, in nota 110.

Sul tema del processo civile telematico il CSM è intervenuto in più occasioni, per favorirne l'attuazione e verificarne lo stato di realizzazione. Cfr. tra le più recenti, la Relazione sullo stato della giustizia penale telematica e la Relazione sullo stato della giustizia civile telematica, di cui alle delibere in data 9 gennaio 2019. Cfr, inoltre, in argomento – e sempre tra le delibere più recenti – la circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione (RID e MAGRIF) approvata il 6 novembre 2019.

[42] Salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente, le supplenze infradistrettuali possono essere disposte esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni, non sono soggette al vincolo della "medesima competenza" stabilito per l'assegnazione congiunta, vengono adottate con provvedimento di competenza dei presidenti di Corte d'appello e dei Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza; debbono essere adeguatamente motivate e sono sottoposte – qualora non costituiscano mera attuazione della previsione tabellare – al parere del Consiglio giudiziario ed all'approvazione del Consiglio superiore della magistratura.

[43] Nei casi in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore, i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità possono essere applicati solo dopo il decorso del primo anno dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità e per svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.

Non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive, salvo i magistrati che svolgono funzioni semidirettive in soprannumero i quali, invece, potranno essere applicati conservando le funzioni precedentemente svolte.

[44] In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

[45] In base alla legge istitutiva i magistrati distrettuali possono essere utilizzati in sostituzione di magistrati assenti dal servizio in una delle ipotesi contemplate dagli artt. 5 (aspettativa per malattia o per altra causa; astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; tramutamento ai sensi dell'articolo 192 r. d. 12/1941 non contestuale all'esecuzione del provvedimento di

trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 125-ter r. d. 12/1941 e succ. mod.) e 7 (applicazione in uno degli uffici del distretto, possibile solo in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente ovvero in compiti – del tutto residuali – di ausilio al Consiglio giudiziario).

[46] Alla legge istitutiva dei magistrati distrettuali ha fatto seguito il D.M. 23 gennaio 2003, con il quale il Ministro della giustizia ha determinato un primo quantitativo complessivo degli organici in 103 unità, di cui 72 giudicanti e 31 requirenti. Con Circolare n. P-13726/2003 del 4 luglio 2003 il Csm ha dettato le prime direttive in ordine ai criteri ed alle forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.

Nel recente PNRR (Piano nazionale di resistenza e resilienza viene ricordato l'incremento della dotazione organica dei magistrati, pari a 600 unità, previsto dalla [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Legge di Bilancio 2019) all'articolo 1, comma 379, e l'istituzione di un contingente distrettuale di magistrati (pari a 176 unità) destinato ad ovviare alle “criticità di rendimento” rilevate in determinati uffici giudiziari.
